

COMUNE DI LAURO

TITOLO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

DENOMINAZIONE E SEDE DEL COMUNE

01. IL COMUNE DI LAURO, PARTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, UNA ED INDIVISIBILE, E' ENTE LOCALE AUTONOMO SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E NEI LIMITI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.

02. IL COMUNE DI LAURO COMPRENDE LE FRAZIONI DI FONTENOVELLA, IMA, MIGLIANO E PIGNANO; LAURO CAPOLUOGO SI ARTICOLA NEI RIONI: FELLINO, PIAZZA, PRETURO E VIGNA.

03. IL COMUNE HA LA PROPRIA SEDE LEGALE NEL CENTRO ABITATO DI LAURO IN PIAZZA MUNICIPIO.

04. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAURO, POSTO AL CENTRO DELLA OMONIMA VALLE, MISURA KMQ. 11,00 ED E' CONFINANTE CON QUELLO DEI COMUNI DI MOSCHIANO, QUINDICI, TAURANO, PAGO V.L. E DOMICELLA.

ART. 02

SEGNI DISTINTIVI IL COMUNE HA IL PROPRIO STEMMA ED IL PROPRIO GONFALONE.

02. LO STEMMA RAFFIGURA UNA CORONA TURRITA SOVRASTANTE UN LEONE RAMPANTE SU ALBERO DI ALLORO, ANTICO SIMBOLO DI LAURO; ESSO E' RIPRODOTTO NEL SIGILLO, NEGLI ATTI UFFICIALI E SUL GONFALONE.

03. E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI UTILIZZARE LO STEMMA ED IL GONFALONE DEL COMUNE, O RIPRODURLI PER FINI DIVERSI, SENZA LA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 03

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE E' ESPRESSIONE DELLA COMUNITA' CHE RAPPRESENTA, NE CURA IN MANIERA UNITARIA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE L'ARMONICO ED ORDINATO SVILUPPO.

02. NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA DI CUI GODE, IL COMUNE ORGANIZZA E SVOLGE L'ATTIVITA' DIRETTA A PERSEGUIRE I PROPRI FINI ISTITUZIONALI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE, DELLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE E SECONDO LE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL COMUNE PERSEGUE I PROPRI OBIETTIVI REALIZZANDO LA PIENA ED EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' PUBBLICA.

ART. 04

FINALITA'

01. IL COMUNE ASSUME COME SUA FINALITA' PRIMARIA LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE EFFETTIVA DEI DIRITTI COSTITUZIONALI ALLA VITA, ALLA SALUTE, AL LAVORO ED ALLA LIBERA ESPRESSIONE DELLA PERSONALITA' DEI SUOI CITTADINI.

02. A TAL FINE, VALENDOSI DELLE PROPRIE COMPETENZE E IN CONCORSO CON LO STATO, CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA E CON LA COMUNITA' MONTANA:

- PREDISPONE E REALIZZA LE CONDIZIONI ATTE A FAVORIRE LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, FAVORENDO TUTTE LE INIZIATIVE DIRETTE A CONSEGUIRE OBIETTIVI DI BENESSERE, DI CIVILTA' E DI SOLIDARIETA' UMANA;
- PROMUOVE ED ATTUA UNA POLITICA DI SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE SUE RISORSE MEDIANTE UNA CORRETTA PIANIFICAZIONE URBANISTICA;
- PERSEGUE LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO, ASSICURANDONE IL GODIMENTO AI CITTADINI, COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE DI CONSERVAZIONE;
- ASSICURA I SERVIZI SOCIALI FONDAMENTALI, PRIVILEGIANDO QUELLI RELATIVI ALL'IGIENE PUBBLICA, ALLA SALUTE, ALLA SICUREZZA SOCIALE, ALLA ISTRUZIONI, ALLA CULTURA, ALLO SPORT, AL TEMPO LIBERO ED ALLA PROMOZIONE TURISTICA;
- PROMUOVE E FAVORISCE IL RECUPERO E LA CONSERVAZIONE DELLE TRADIZIONI CIVILI E RELIGIOSE;
- PROMUOVE E SALVAGUARDA LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO;
- PROMUOVE IL COORDINAMENTO CON GLI ALTRI COMUNI DEL VALLO DI LAURO, IMPRONTANDO LE SUE INIZIATIVE ED ATTIVITA' AD UNA PROGRESSIVA COOPERAZIONE ED INTEGRAZIONE CON GLI ALTRI COMUNI DEL VALLO.

ART. 05

RAPPORTI CON LO STATO

01. IL COMUNE, INTERPRETE DELLE ESIGENZE DELLA COLLETTIVITA' LOCALE, CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E NEI PROGRAMMI DELLO STATO E PROVVEDE, PER QUANTO DI SUA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

02. IL COMUNE GESTISCE, PER CONTO DELLO STATO, I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO, CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

03. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

04. IL COMUNE POTRA' GESTIRE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE IN FORZA DI SPECIFICHE LEGGI, PREVIA ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE.

ART. 06

RAPPORTI CON LA REGIONE

01. IL COMUNE ESERCITA FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI LIVELLO COMUNALE NELLE MATERIE DI CUI ALL' ARTT. 117 DELLA COSTITUZIONE, CON I CRITERI E NEI MODI STABILITI CON LEGGE REGIONALE, PREVIA DETERMINAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI ED ATTRIBUZIONI DELLE RELATIVE RISORSE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DELLA REGIONE, PER QUANTO DI SUA COMPETENZA E PROVVEDE ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE CON LE RISORSE ALL'UOPO ATTRIBUITE.

03. IL COMUNE SI ESPRIME, CON PROPRI ATTI, SUI PIANI, SUI PROGRAMMI E SUI SINGOLI PROGETTI DI OPERE ELABORATI DALLA REGIONE OVE

INTERESSINO IL SUO TERRITORIO.

04. IL COMUNE FORMA E ADOTTA GLI ATTI E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE OSSERVANDO I CRITERI E LE PROCEDURE STABILITI CON LEGGE REGIONALE ED IN COERENZA CON I PIANI ED I PROGRAMMI REGOLARMENTE APPROVATI.

ART. 07

CON LA PROVINCIA

01. IL COMUNE CONCORRE CON LA PROVINCIA ALLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE, PER QUANTO DI SUA COMPETENZA, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI NELLE MATERIE ATTRIBUITE DALLA LEGGE A TALE ENTE.

02. IL COMUNE PUO' GESTIRE ATTIVITA' COLLEGATE DALLA PROVINCIA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI ED ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE RISORSE.

03. IL COMUNE, IN COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA ED IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, PROMUOVE ATTIVITA' DI RILEVANTE INTERESSE NEI SETTORI PRODUTTIVI, CULTURALI E SOCIALI.

04. AL FINE DI GESTIRE UNO O PIU' SERVIZI, IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UN CONSORZIO CON LA PROVINCIA CHE SIA COMPATIBILE CON LE AZIENDE SPECIALI DI CUI ALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE.

ART. 08

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. IL COMUNE COLLABORA CON LA COMUNITA' MONTANA "VALLO DI LAURO E BAIANESE" PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ZONE MONTANE, PER LA DIFESA ED IL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE; CONCORRE ALL'ELABORAZIONE DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DELLA COMUNITA' MONTANA E PARTECIPA ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE, CON RIFERIMENTO AL PROPRIO TERRITORIO.

02. IL COMUNE PUO' AFFIDARE ALLA COMUNITA' MONTANA LA GESTIONE DEI PROPRI SERVIZI ISTITUZIONALI, SE LA NATURA E L'OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO SIANO TALI DA CONSIGLIARE L'ESERCIZIO ASSOCIATO CON ALTRI COMUNI.

03. L'AFFIDAMENTO VIENE CONFERITO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI.

05. CON LA MEDESIMA DELIBERAZIONE SARANNO STABILITE CONDIZIONI, FORME E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO, NONCHE' I CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA.

05. IL COMUNE PUO' GESTIRE ATTIVITA' DELEGATE DALLA COMUNITA' MONTANA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI ED ATTRIBUZIONI DELLE RELATIVE RISORSE. PAG. 09

TITOLO 02

GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

ART. 09

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO:

- IL CONSIGLIO
- LA GIUNTA
- IL SINDACO LO STATUS DI AMMINISTRATORE COMUNALE E' REGOLATO DALLA LEGGE.

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10

ELEZIONI, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. I MODI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LA SUA COMPOSIZIONE SONO DETERMINATI PER LEGGE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA PER IL PERIODO PREVISTO DALLA LEGGE E, COMUNQUE, FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 11

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, ESPRESSIONE DIRETTA DEL CORPO ELETTORALE, E' IL MASSIMO ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.

02. RIENTRANO NELLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO GLI ATTI NORMATIVI ED I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO GENERALE RELATIVI ALLE MATERIE DI SEGUITO INDICATE:

A) ATTI NORMATIVI

- STATUTO DEL COMUNE E DELLE AZIENDE SPECIALI;
- REGOLAMENTI GENERALI;
- REGOLAMENTI ED ATTI RELATIVI AGLI ORDINAMENTI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

B) ATTI DI INVESTITURA

- CONVALIDA DEGLI ELETTI;
- ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA;
- REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI;
- NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI;
- ELEZIONE E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE ED ISTITUZIONI;
- NOMINA E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI;

- NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA;
- ISTITUZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI COMUNALI E DELLE CONSULTE;
- ISTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

C) ATTI DI PROGRAMMAZIONE GENERALE E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

- RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI; PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, PIANI FINANZIARI, PROPOSTE E PARERI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE, PROVINCIALE E DELLA COMUNITA' MONTANA; PIANI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI, PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, PROVVEDIMENTI DEROGATORI, PARERI E PROPOSTE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE DI LIVELLO SUPERIORE.

D) ATTI DI ORGANIZZAZIONE GENERALE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI, COSTITUZIONE DI CONSORZI O DI UNIONI; COSTITUZIONE DI AZIENDE E DI SOCIETA' PER AZIONI; ASSUNZIONE E CONCESSIONE DI PUBBLICI SERVIZI.

F) ATTI DI INDIRIZZO GENERALE

- DIRETTIVE E ISTRUZIONI GENERALI AL SINDACO, ALLA GIUNTA, ALLE AZIENDE ED ALLE ISTITUZIONI DEL COMUNE, AGLI ENTI DIPENDENTI O SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA.

G) ATTI DI CONTROLLO

- PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL'ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO, DELLA RELAZIONE ANNUALE DELLA GIUNTA, DELLE SEGNALAZIONI E DELLE RELAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI; APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI, VERIFICA DELLE ATTIVITA' GESTIONALI E DEI RISULTATI DI GESTIONE.

H) ATTI PRINCIPALI DI GESTIONE

- ORDINAMENTO DEI TRIBUTI E DISCIPLINE TARIFFARIE, CONTRAZIONE DI MUTUI, EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI, RILASCIO DI GARANZIE E DI FIDEJUSSIONI, SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI DI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE A LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO; ACQUISTI ED ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE PERMUTE RELATIVE, APPALTI E CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI GENERALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCONO MERA ESECUZIONE O CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

ART. 12

SVOLGIMENTO LAVORI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE ALMENO DUE VOLTE L'ANNO, PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, IN APPLICAZIONE DELL'ARTT. 55 EX LEGGE 142/90 .

02. IL SINDACO, DI INTESA CON I CAPIGRUPPO CONSILIARI, DETERMINA IL CALENDARIO DI DETTE SEDUTE.

03. AL DI FUORI DELLE SUDDETTE SESSIONI, IL CONSIGLIO SI RIUNISCE TUTTE LE VOLTE CHE SIA NECESSARIO E/O QUANDO LO RICHIEDA UN NUMERO DI CONSIGLIERI PARI AD UN QUINTO DEGLI ASSEGNATI.

04. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI E' FATTA DAL SINDACO CON AVVISO SCRITTO, NEL QUALE SARA' INDICATO LUOGO, DATA E ORA DELL'ADUNANZA, NONCHE' L'ELENCO PAG. 14 CO DEGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO. L'AVVISO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL DOMICILIO DEL CONSIGLIERE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA DELL'ADUNANZA. IN CASO DI CONVOCAZIONE RI- RICHIESTA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IL SINDACO E' TENUTO A CONVOCARE IL CONSIGLIO ENTRO 20 GIORNI DALLA RICHIESTA.

06. IN CASO DI CONVOCAZIONE DI URGENZA, L'AVVISO DOVRA' ESSERE CONSEGNATO ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ORA FISSATA PER L'ADUNANZA.

07. SI PROCEDE NELLO STESSO MODO QUANDO NUOVI ARGOMENTI VENGONO AGGIUNTI A QUELLI COMPRESI NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE GIA' CONSEGNATO.

08. IN TALI CASI, TUTTAVIA, SE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI POTRA' ESSERE RINVIATA AD ALTRA DATA.

09. L'ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO SARA' PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO, ALMENO IL GIORNO PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA, A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE.

10. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE, IN PRIMA CONVOCAZIONE SE NON E' PRESENTE LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

11. IN SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE SEDUTE SONO VALIDE CON L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

11. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, CON L'ECCEZIONE DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

12. A TALE SCOPO SARANNO PREDISPOSTI ED ATTREZZATI APPOSITI SPAZI PER IL PUBBLICO NELLE AULE CONSILIARI.

13. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO PARTECIPARE SENZA DIRITTO DI VOTO GLI ASSESSORI CHE NON RIVESTONO LA QUALIFICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E IL REVISORE DEI CONTI.

ART. 13

GRUPPI CONSILIARI

01. NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE, SUBITO DOPO L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, VENGONO COSTITUITI I GRUPPI CONSILIARI.

02. I CAPIGRUPPO DESIGNATI CONSEGNANO AL PRESIDENTE DELL'ADUNANZA IL DOCUMENTO DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO, CON L'ELENCO E LA FIRMA DEI CONSIGLIERI CHE VI HANNO ADERITO PER LA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

03. I CAPIGRUPPO ESPRIMONO PARERE IN ORDINE ALLA FORMULAZIONE DEL CALENDARIO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, DI CUI ALL'ARTT. 12 COMMA SECONDO DELLO STATUTO E SULLE NOMINE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI, DI COMPETENZA DEL SINDACO QUANDO NON VI ABBAIA PROVVEDUTO IL CONSIGLIO.

ART. 14

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE NEL PROPRIO SENO COMMISSIONI PERMANENTI O TEMPORANEE, GARANTENDO LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA.

02. LE COMMISSIONI SARANNO DISCIPLINATE, NELLA COMPOSIZIONE, NEI POTERI E NELLE FORME DI ORGANIZZAZIONE, DA APPOSITO REGOLAMENTO.

03. PER QUESTIONI SPECIFICHE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE A SINGOLI CONSIGLIERI, O AD UNA COMMISSIONE APPOSITAMENTE ISTITUITA, INCARICHI DI INDAGINE E DI RELAZIONE.

ART. 15

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI AZIENDE ED ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA O DESIGNA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE MANDATO.

02. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE ENTRO I TERMINI DI CUI AL PRIMO COMMA O, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, PROVVEDE IL SINDACO CON PROPRIO ATTO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, NEL TERMINE DI QUINDICI GIORNI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE.

03. IN OGNI CASO I RAPPRESENTANTI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI RIFERISCONO ANNUALMENTE AL CONSIGLIO IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA E ALL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ENTE, AZIENDA ED ISTITUZIONE IN SENO AI QUALI SONO STATI NOMINATI.

04. I RAPPRESENTANTI NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI DECADONO DAL MANDATO ELETTORALE DEL CONSIGLIO CHE LI HA ELETTI, RIMANENDO PERO' IN CARICA FINO ALLA NOMINA DEL SUCCESSORE DA PARTE DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE ELETTO ALLA CONSEGUENTE CONVALIDA DA PARTE DELL'ENTE.

ART. 16

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA

01. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL PROPRIO SENO, NELLA PRIMA SEDUTA DOPO L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

02. PER L'ELEZIONE SI OSSERVANO LE MODALITA' STABILITE CON LA LEGGE REGIONALE.

03. PER LA DURATA DEL MANDATO SI OSSERVANO LE MODALITA' STABILITE DELL'ARTT. 15 ULTIMO COMMA DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 17

I CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.

02. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA, DI PROPOSTA E DI CONTROLLO SU OGNI QUESTIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA. TALE FACOLTA' E' ESERCITATA NEI MODI E NELLE FORME STABILITE DAL REGOLAMENTO, CHE DETERMINA ANCHE LE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DI MOZIONI, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.

03. PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, DELLE AZIENDE, DELLE ISTITUZIONI ED ENTI DIPENDENTI, TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE HA DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO; ESSI DEBONO ESSERE MESSI A SUA DISPOSIZIONE A PARTIRE DAL QUARTO GIORNO PRECEDENTE QUELLO DELLA SEDUTA.

05. QUALORA NE FACCIA RICHIESTA, IL CONSIGLIERE COMUNALE HA DIRITTO DI VISIONE E DI ESTRAZIONE DI COPIE DI TUTTI GLI ATTI, AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE, PER ESPRESSA DICHIARAZIONE MOTIVATA DEL

SINDACO, SIANO, A TERMINE DI LEGGE O DI REGOLAMENTO, RISERVATI PER SEGRETO DI UFFICIO O NON SIANO ANCORA ATTI DEFINITIVI.

06. IL CONSIGLIERE COMUNALE DECADE DALLA CARICA:

- PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATI DALLA LEGGE;

- PER MANCATO INTERVENTO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA.

07. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER AUTONOMA DETERMINAZIONE, OVVERO SU PROPOSTA DEL PREFETTO DELLA PROVINCIA O SU ISTANZA DI QUALSIASI ELETTORE, PER MOTIVI DI INCOMPATIBILITA' O DI INELEGGIBILITA'.

08. LE DIMISSIONI DEVONO ESSERE PRESENTATE IN FORMA SCRITTA AL CONSIGLIO PER IL TRAMITE DEL SINDACO.

09. IL CONSIGLIO PRENDE ATTO DELLE DIMISSIONI CON VOTAZIONE PALESE NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.

ART. 18

IL CONSIGLIERE ANZIANO

01. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SPETTANO AL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLE ELEZIONI PER LA FORMAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. A PARITA' DI VOTI RIPORTATI SI RITIENE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA UNA ETA' MAGGIORE.

03. IL CONSIGLIERE ANZIANO DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E PRESIEDE LE RELATIVE ADUNANZE.

ART. 19

CONVALIDA DEGLI ELETTI

01. NELLA PRIMA SEDUTA DOPO LE ELEZIONI IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI CON VOTAZIONE PALESE.

ART. 20

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE IL SINDACO E LA GIUNTA NEL SUO SENO NELLA PRIMA ADUNANZA, DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA PER QUALSIASI MOTIVO.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DEVE AVERE LUOGO, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA, OVVERO, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

04. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE ENTRO IL TERMINE DI CUI AL TERZO COMMA.

05. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI

SINDACO E DI ASSESSORE, NEL NUMERO PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO, A SEGUITO DEL DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

06. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

07. QUALORA IN NESSUNA DELLE VOTAZIONI DI CUI AL TERZO COMMA SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA RICHIESTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO.

08. LE ADUNANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

09. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ENTRO 30 GIORNI DALLA ELEZIONE, DEPOSITANO LA DENUNCIA DEL LORO STATO PATRIMONIALE.

10. LE DENUNCE SARANNO CONSERVATE DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 21

LA GIUNTA COMUNALE COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA NUMERO SEI ASSESSORI, DEI QUALI UNO PUO' ESSERE SCELTO FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO NE' AD ESSO CANDIDATI NELL'ULTIMA TORNATA ELETTORALE, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, NONCHE' DI RICONOSCIUTE DOTI DI PROFESSIONALITA' E/O ESPERIENZA AMMINISTRATIVA.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI CON LE MODALITA' E NEI TERMINI PREVISTI DELL' ARTT. 20 DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E VIENE PROPOSTA NEI CONFRONTI DELLA INTERA GIUNTA. LA MOZIONE DEVE CONTENERE ANCHE LA PROPOSTA DI UN NUOVO CORSO POLITICO-AMMINISTRATIVO, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA.

05. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

06. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

07. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE IL CONSIGLIO NELLA STESSA SEDUTA SU PROPOSTA DEL SINDACO.

08. LA GIUNTA DECADE IN CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEI PROPRI ASSESSORI E LA DECADENZA HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

09. I SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA POSSONO, ALTRESI', DECADERE:

- PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE;

- PER IL MANCATO INTERVENTO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO;

10. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO O

PUO' ESSERE PROMOSSA DAL PREFETTO.

ART. 22

COMPETENZE

01. LA GIUNTA COMUNALE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E LE LINEE DI POLITICA AMMINISTRATIVA DETERMINATI DAL CONSIGLIO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE NON RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AL CONSIGLIO, AL SINDACO, AL SEGRETARIO.

03. IN PARTICOLARE, LA GIUNTA:

- PREDISPONE LO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE E LA RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO;

- FORMULA E PROPONE AL CONSIGLIO PIANI E PROGRAMMI DI ATTIVITA';

- APPROVA I PROGETTI ESECUTIVI ED I PIANI ATTUATIVI SCATURENTI DAI PIANI GENERALI E DAI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO;

- ADOTTA GLI ATTI CHE COMPORTANO IMPEGNO DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO NON ESPRESSAMENTE RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO, DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO.

04. IN ATTUAZIONE E NELL'AMBITO DEI PRINCIPI E DELLE DIRETTIVE INDICATI DAL CONSIGLIO E FATTA SALVA OGNI COMPETENZA DI

QUEST'ULTIMO ORGANO NELLE STESSE MATERIE, LA GIUNTA MUNICIPALE:

- FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI, DETERMINANDO LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE E COSTITUISCE

L'UFFICIO COMUNALE ELETTORALE PER IL REFERENDUM, AL QUALE COMPETE IL COMPITO DI ACCERTARE LA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

- NOMINA E DESTITUISCE I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O DI DIRITTO PRIVATO CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO ORGANICO;

- CONFERISCE E REVOCA GLI INCARICHI DI DIREZIONE DI AREA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO ORGANICO, SENTITO IL SEGRETARIO;

- ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE E DI CESSAZIONE DEL PERSONALE;

- ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA, SENTITA L'APPOSITA COMMISSIONE;

- APPROVA LE DELIBERAZIONI CHE AUTORIZZANO LA STIPULA DEI CONTRATTI;

- DELIBERA L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI O/E DONAZIONI;

- APPROVA E DA' ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO DI ENTE;

- ADOTTA I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ORARIO DI SERVIZIO E AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, PREVIO PARERE DEL SEGRETARIO;

- DETERMINA I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E GLI STANDARDS OPERATIVI, SENTITO IL SEGRETARIO;

- DETERMINA I CRITERI ED I METODI PER LA MISURAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE, NONCHE' LE TECNICHE DEL CONTROLLO ECONOMICO.

ART. 23

FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE O, IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO, DAL VICE SINDACO.

02. LA GIUNTA E' VALIDAMENTE RIUNITA QUANDO INTERVIENE ALLA SEDUTA LA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI E DELIBERA A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI MEMBRI PRESENTI.

03. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

04. POSSONO PARTECIPARE ALLE RIUNIONI, SENZA DIRITTO DI VOTO, FUNZIONARI, TECNICI ED ESPERTI PER RIFERIRE SU PARTICOLARI PROBLEMI POSTI IN DISCUSSIONE.

ART. 24

IL SINDACO COMPETENZE

01. IL SINDACO, NELLA SUA QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

- RAPPRESENTA IL COMUNE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE E COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- ESERCITA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE NONCHE' ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTI.

02. IN PARTICOLARE, IL SINDACO:

- RAPPRESENTA IL COMUNE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI, SIA COME ATTORE SIA COME CONVENUTO;
- CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PREDISPONE, D'INTESA CON I CAPIGRUPPO CONSILIARI, IL CALENDARIO DELLE SEDUTE COME STABILITO DALL' ARTT. 12 COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO E NE DETERMINA L'ORDINE DEL GIORNO;
- CONVOCA IL CONSIGLIO QUANDO NE FACCIAMO RICHIESTA 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, NEL TERMINE DI VENTI GIORNI DALLA RICHIESTA, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO GLI ARGOMENTI SEGNALATI;
- PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE, NE COORDINA E DIRIGE I LAVORI, ESERCITA I POTERI DI POLITICA NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E IN TUTTE LE ADUNANZE PUBBLICHE IN CUI SVOLGA LA FUNZIONE DI PRESIDENTE;
- CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO CONSILIARE;
- CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA, DETERMINANDO L'ORDINE DEL GIORNO;
- CONVOCA I REFERENDUM CONSULTIVI, SENTITA LA GIUNTA;
- NOMINA I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI, QUANDO NON ABBAIA PROVVEDUTO IL CONSIGLIO COMUNALE NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, SENTITI I CAPI GRUPPO CONSILIARI;
- ADOTTA LE ORDINANZE ORDINARIE;
- CONTROLLA, AVVALENDOSI DELLE STRUTTURE COMUNALI, L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA NEL TERRITORIO COMUNALE;
- PROMUOVE LE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA;
- IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA NONCHE' AGLI EVENTUALI CONTROLLI;
- PROMUOVE LE INIZIATIVE OPPORTUNE E GLI ATTI IDONEI AD ASSICURARE LA

COERENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, DELLE AZIENDE DELLE ISTITUZIONI E DELLE SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE CON GLI INDIRIZZI GENERALI E CON GLI OBIETTIVI FISSATI DAL CONSIGLIO O DETERMINATI DALLA GIUNTA;

- SOVRAINTENDE IL CORPO DI POLIZIA COMUNALE;
- PROMUOVE, PER IL TRAMITE DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE;
- ACQUISISCE PRESSO UFFICI E SERVIZI ATTI E DOCUMENTI, ANCHE DI NATURA RISERVATA, ED INFORMAZIONI;
- ACQUISISCE, PER IL TRAMITE DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE AZIENDE, DELLE ISTITUZIONI E DELLE SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, ATTI E DOCUMENTI, ANCHE DI NATURA RISERVATA, ED INFORMAZIONI;
- COORDINA LE FUNZIONI DI CONTROLLO ESERCITATE DAL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI CHE I SINGOLI CONSIGLIERI INTENDANO PRESENTARE AL CONSIGLIO;
- RICEVE LE RELAZIONI E LE PROPOSTE DEL REVISORE DEI CONTI;
- DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI;
- COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE.

03. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARE A TRACCOLLA SULLA SPALLA DESTRA.

ART. 25

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE:

- ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DELLA POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLA LEGGE, IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;
- ALL'EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI, IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;
- ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA;
- ALLA VIGILANZA, IN COSTANTE COLLEGAMENTO CON IL PREFETTO, SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' E DI IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI, RICHIEDENDO AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

ART. 26

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE DELEGATO PER I SERVIZI DI PROTEZIONE

CIVILE

01. IL SINDACO, NELLA QUALITA' DI DELEGATO PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, ESERCITA LE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 27

IL VICE SINDACO

01. IL SINDACO HA LA FACOLTA' DI DELEGARE LE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UN ASSESSORE CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE SINDACO.

02. IL VICE SINDACO SOSTITUISCE IL SINDACO IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, ESERCITANDO TUTTE LE FUNZIONI RIENTRANTI NELLA SUA COMPETENZA, IVI COMPRESSE PRESE QUELLE RELATIVE AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, AI PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI E AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.

ART. 28

DELEGHE

01. IL SINDACO HA LA FACOLTA' DI DELEGARE A SINGOLI ASSESSORI E A CONSIGLIERI ATTRIBUZIONI E COMPETENZE SPECIFICHE O RELATIVE A MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE.

02. IL SINDACO HA LA FACOLTA' DI DELEGARE AGLI ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE, L'ADOZIONE DI ATTI E DI PROCEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, CHE NON SIANO AD ESSI GIA' ATTRIBUITI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 29

DECADENZA

01. IL SINDACO DECADE NEI SEGUENTI CASI:

- SE SIA STATA EMESSA A SUO CARICO UNA CONDANNA PENALE CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE, PER DELITTO NON COLPOSO;
- SE ABBAIA PERDUTO, PER QUALSIASI CAUSA LA QUALITA' DI CONSIGLIERE COMUNALE;
- SE SIA SOPRAVVENUTA UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

TITOLO 03

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI ORGANI BUROCRATICI IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 30

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

ART. 31

FUNZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE, SUL PIANO FUNZIONALE DAL SINDACO.

02. NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE:

- SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI CAPI SERVIZIO E NE COORDINA L'ATTIVITA';
- PROVVEDE ALL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E NE CURA L'ESECUZIONE;
- DETERMINA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE, LE PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E NE CURA L'ESECUZIONE;
- PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

03. NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE IL SEGRETARIO COMUNALE PROVVEDE AUTONOMAMENTE.

ART. 32

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA IL SEGRETARIO COMUNALE:

- E' ORGANO DI CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA E PUO' ESSERE SENTITO SU OGNI AFFARE;
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RAZIONALITA' ECONOMICITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;
- PUO' DISPORRE DI ISPEZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA DEI RISULTATI E DEGLI OBIETTIVI PREPOSTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI TEMPI TECNICI PROGRAMMATI;
- PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO E GARE D'APPALTO;
- SOTTOSCRIVE I VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
- ATTESTA SU DICHIARAZIONE DEL MESSO LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E L'ESECUTIVITA' DI ATTI E PROVVEDIMENTI;
- RILASCIATA CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, NONCHE' COPIE DI DOCUMENTI NON RISERVATI,
- CURA LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI;

ART. 33

RESPONSABILITA'

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI DELLA CORRETTEZZA E DELLA REGOLARITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. E' RESPONSABILE, INOLTRE, DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEI PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.

ART. 34

IL VICE SEGRETARIO

01. IL COMUNE DI LAURO ISTITUISCE LA FIGURA PROFESSIONALE DEL VICESEGRETARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO, PER COADIUVARLO O SOSTITUIRLO NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. LE MODALITA' DI ACCESSO ED I COMPITI SARANNO DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

ART. 35

STRUTTURA, FUNZIONI ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

01. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE E' ARTICOLATA IN:

- A) SERVIZI
- B) UNITA' OPERATIVE
- C) UFFICI.

02. LA DOTAZIONE ORGANICA E LE STRUTTURE FUNZIONALI, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO ORGANICO E DAL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

03. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E LA GESTIONE DEL PERSONALE DEVONO ESSERE IMPRONTATI A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA', ECONOMICITA' E RESPONSABILITA'.

04. LE COPERTURE DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, O DEI POSTI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PUO' AVVENIRE CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO OVVERO, ECCEZIONALMENTE, DI DIRITTO PRIVATO, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DALLA GIUNTA COMUNALE, PREVIA DELIBERAZIONE DEL C.C. , FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI PER LA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

05. GLI INCARICHI DI DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI POSSONO ESSERE CONFERITI A TEMPO DETERMINATO E POSSONO ESSERE RINNOVATI CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO SULLA BASE DEI RISULTATI IN TERMINI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA, RAGGIUNTI NEL PERIODO CONCLUSO.

06. L'INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL'INCARICO PUO' ESSERE DISPOSTA, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, PER L'ASSENZA E L'INADEGUATEZZA DEI RISULTATI CONSEGUITI DAL RESPONSABILE INCARICATO.

07. IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI UN TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO, CHE VIENE MENO

CON LA CONCLUSIONE O CON L'INTERRUZIONE DELL'INCARICO. GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO PAG. 41 CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' SONO CONFERITI DALLA GIUNTA CON CONVENZIONI E PER OBIETTIVI DETERMINATI- INOLTRE, NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, IL RAGIONIERE:

- ORDINA BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI DELIBERATI DALLA GIUNTA;
- LIQUIDA LE SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;
- FIRMA I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI D'INCASSO;
- FORMULA LO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER CAPITOLI O PER PROGRAMMA;
- LIQUIDA I COMPENSI E LE INDENNITA' AL PERSONALE PREDETERMINATE PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;
- ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA SU OGNI IMPEGNO DI SPESA;
- ESPRIME IL PROPRIO PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE, SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

ART. 36

DELEGAZIONE UFFICIO ANAGRAFE

01. IL COMUNE PUO' ISTITUIRE NELLE FRAZIONI PIU' DECENTRATE E POPOLOSE LA DELEGAZIONE DELL'UFFICIO ANAGRAFE.

02. IN TAL CASO IL SINDACO DELEGA LE PROPRIE FUNZIONI NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE DI CUI ALLA LETTERA A) ARTT. 38 EX LEGGE 142/90 , ANCHE AD UN CONSIGLIERE COMUNALE E PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO.

ART. 37

RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI COMUNALI

01. I RESPONSABILI DEI SERVIZI ED IL RAGIONIERE RISPONDONO PER I PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE.

02. AI DIPENDENTI DEL COMUNE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

03. LA RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN ANNI CINQUE E NON E' ESTESA AGLI EREDI.

ART. 38

INCOMPATIBILITA'

01. LA QUALITA' DI DIPENDENTE DEL COMUNE E' INCOMPATIBILE:

- CON OGNI ALTRO UFFICIO RETRIBUITO A CARICO DELLO STATO O DI ALTRI ENTI PUBBLICI;

- CON OGNI IMPIEGO PRIVATO, ANCHE NON RETRIBUITO;

- CON L'ESERCIZIO DI QUALSIASI PROFESSIONE, COMMERCIO O INDUSTRIA;

- CON LA CARICA DI AMMINISTRATORE, CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE, COMMISSARIO DI SORVEGLIANZA, SINDACO O ALTRA SIMILE IN SOCIETA' AVENTI FINI DI LUCRO.

02. QUALORA RICORRONO SPECIALI MOTIVI I DIPENDENTI POSSONO ESSERE AUTORIZZATI DALLA GIUNTA A PRESTARE OPERA RETRIBUITA PER ALTRI ENTI LOCALI PER PERIODI DEFINITI E AD ACCETTARE INCARICHI DI PERITO, CONSULENTE TECNICO O ARBITRATO.

03. I DIPENDENTI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DI LIBERE PROFESSIONI POSSONO CHIEDERE DI ESSERE ISCRITTI AI RISPETTIVI ALBI

PROFESSIONALI O MANTENERE L'ISCRIZIONE NEGLI STESSI, NELLE APPOSITE SEZIONI RISERVATE AI DIPENDENTI PUBBLICI, CON L'OSSERVANZA DELLE PARTICOLARI PRESCRIZIONI PREVISTE DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI.

TITOLO 04

ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE FORME DI ASSOCIAZIONE

ART. 39

CONVENZIONI

01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI IL COMUNE PUO' STIPULARE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, CON LA COMUNITA' MONTANA E CON LA PROVINCIA.

02. LA CONVENZIONE DETERMINA TEMPI E MODI, PROCEDURE ED ONERI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO ED E' APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, CHE DELIBERA A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI PRESENTI E VOTANTI.

03. NELLA STIPULA DI CONVENZIONI, IL COMUNE DI LAURO PRIVILEGIA QUELLE

CHE HANNO DIMENSIONI MANDAMENTALI, CON RIFERIMENTO AGLI ALTRI SEI COMUNI DEL VALLO.

ART. 40

CONSORZIO

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI IL COMUNE PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO CON L'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE PER LA COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI, IN QUANTO COMPATIBILI. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 39 , UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 41

ACCORDO DI PROGRAMMA

01. CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL COMUNE PUO' CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON ALTRI COMUNI, PROVINCIA, REGIONE

ED AMMINISTRAZIONI STATALI ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLESSE, INTERVENTI E PROGRAMMI INTEGRATI.

02. PER PARTICOLARI INIZIATIVE IN AMBITO LOCALE, IL COMUNE PUO' CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON LA COMUNITA' MONTANA CONCERTANDO I PROPRI INTERVENTI CON QUELLI IDENTIFICATI DALLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA DI TALE ENTE.

ART. 42

UNIONE DI COMUNI IL COMUNE PUO' ADERIRE AD UNA UNIONE DI COMUNI PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI O DI SERVIZI, PREVIO REFERENDUM CONSULTIVO.

02. LA PARTECIPAZIONE ALLA UNIONE DI COMUNI E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. NEL CASO IN CUI SI DECIDA DI RICORRERE AD UNA DELLE FORME INDICATE ALLE LETTERE C), D), E) LA RELATIVA DELIBERA DOVRA' INDICARE LE RISORSE FINANZIARIE PER LA LORO COSTITUZIONE E LE MODALITA' E L'ENTITA' DI REPERIMENTO DI QUELLE NECESSARIE PER IL LORO SUCCESSIVO FUNZIONAMENTO. NEL CASO IN CUI SI DECIDA DI RICORRERE AL SISTEMA INDICATO ALLA LETTERA B), DOVRANNO ESSERE PREVISTE, NELLA RELATIVA DELIBERA:

- LE FORME E LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO;
- FORMA E PROCEDURA DI REVISIONE PERIODICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE DISCIPLINANTI LA CONCESSIONE, AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA PER L'ENTE COMUNE;
- NORME E STRUMENTI PER GARANTIRE L'ASSOLUTA PROBITA' DEL CONCESSIONARIO.

TITOLO 05

SERVIZI PUBBLICI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 43

FORME DI GESTIONE

01. IL COMUNE PUO' GESTIRE, IN REGIME DI ESCLUSIVITA' O IN REGIME DI CONCORRENZA, SERVIZI PUBBLICI CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI O ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI O A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' AMMINISTRATA.
02. I SERVIZI RISERVATI AL COMUNE IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.
03. I SERVIZI COMUNALI POSSONO ESSERE GESTITI NELLE SEGUENTI FORME:
 - A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LA NATURA DEL SERVIZIO O PER LE SUE DIMENSIONI NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA SPECIALE;
 - B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE.
04. OVE SIA RITENUTO OPPORTUNO E CONVENIENTE, IL COMUNE PUO' PARTECIPARE CON PROPRIE QUOTE A SOCIETA' DI CAPITALI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE NELL' AMBITO DEL PROPRIO TERRITORIO O AI QUALI SIA INTERESSATO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELLA PROPRIA POPOLAZIONE;
 - C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, QUANDO SI DEBBA PROVVEDERE ALLA GESTIONE DI SERVIZI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA E IMPRENDITORIALE;
 - D) A MEZZO DI ISTITUZIONI, QUANDO SI DEBBA PROVVEDERE ALLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI PRIVI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
 - E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO COMUNALE, QUALORA SIA NECESSARIO, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO, GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

ART. 44

ISTITUZIONE COMUNALE

01. L'ISTITUZIONE E' UN ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE, DOTATO DI AUTONOMIA FUNZIONALE, PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE NEL RISPETTO DELLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.
03. CON APPOSITO REGOLAMENTO IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI GENERALI; LE PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI E PER L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA; I CRITERI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI DI GESTIONE; LE FORME PER IL CONFERIMENTO DEL CAPITALE DI DOTAZIONE E PER LA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.
04. L'ISTITUZIONE DEVE INFORMARE LA PROPRIA ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEL BILANCIO, DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.
05. ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

COMPOSTO DA 04 MEMBRI, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

06. IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI DIPENDENTI.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA CREAZIONE DELL'ISTITUZIONE ED APPROVA IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO CON VOTAZIONE PALESE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, SULLA BASE DI UNA DETTAGLIATA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA.

08. NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON LE STESSE MODALITA', IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SCELTI IN UGUALE MISURA FRA I PROPRI CONSIGLIERI E FRA I CITTADINI, CHE POSSIEDONO I REQUISITI PER L'ELEGGIBILITA' O LA COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DOTI OGGETTIVE E DIMOSTRABILI DI PROFESSIONALITA', ESPERIENZA E CAPACITA' AMMINISTRATIVA.

09. LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI SARA' DELIBERATA, CON LE STESSE MODALITA' STABILITE PER L'ELEZIONE, PER CAUSE APPREZZABILI E GIUSTIFICATE E IN OGNI CASO, A SEGUITO DI ACCERTATA INEFFICIENZA O DI INOSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

10. IL DIRETTORE VIENE NOMINATO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, EVENTUALMENTE DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI PER LA QUALIFICA DA RICOPRIRE. OVE LO RITENGA OPPORTUNO, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' CONFERIRE IL POSTO DI DIRETTORE DELLA ISTITUZIONE AD UN DIPENDENTE DEL COMUNE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER LA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

ART. 45

AZIENDA SPECIALE

01. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA SONO DISCIPLINATI DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI NEL RISPETTO DELLA LEGGE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA SONO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. L'AZIENDA INFORMA LA SUA ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEL BILANCIO, DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

05. IL COMUNE CONFERISCE ALL'AZIENDA IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE, PROVVEDE ALL'EVENTUALE COPERTURA DEI COSTI SOCIALI.

06. L'AZIENDA AVRA' UN PROPRIO ORGANO DI REVISIONE E NELLO STATUTO POTRANNO ESSERE PREVISTE FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE L'AZIENDA SPECIALE E NE APPROVA LO STATUTO, SULLA BASE DI UNA DETTAGLIATA ANALISI TECNICO-

ECONOMICA, CON VOTAZIONE PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.

08. NELLA STESSA SEDUTA O IN ALTRA SUCCESSIVA, IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA GLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA, CON VOTAZIONE PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, FRA I CITTADINI CHE, OLTRE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEGGIBILITA' O, LA COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, ABBIANO DOTI OGGETTIVE E DIMOSTRABILI DI PERSONALITA', ESPERIENZA E CAPACITA' TECNICA E AMMINISTRATIVA.

09. IL CONSIGLIO COMUNALE REVOCA GLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA CON LE STESSE MODALITA' PREVISTE PER LA NOMINA, PER CAUSE APPREZZABILI E GIUSTIFICATE E, IN OGNI CASO, A SEGUITO DI ACCERTATA INEFFICIENZA O DI RIPETUTE E GRAVI VIOLAZIONI DI LEGGE.

TITOLO 06

PARTECIPAZIONE POPOLARE DIRITTI DI ACCESSO, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE.

ART. 46

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. I CITTADINI, I GRUPPI ORGANIZZATI E LE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI, COMUNQUE DENOMINATI, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE AVENTI AD OGGETTO L'ATTIVITA' DEL COMUNE E LA TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA L'OBBLIGO DI FORNIRE RISPOSTE ENTRO TERMINI BREVI E DEFINITI.

03. LE FORME PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO, I TEMPI E LE MODALITA' DI ESAME DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

ART. 47

PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. IL PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, NEL RISPETTO DELLA LEGGE, DEVE GARANTIRE LA SALVAGUARDIA

DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DEI CITTADINI E LA PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI E DI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CHE DAL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO POSSONO AVERE PREGIUDIZIO.

02. IL PROCEDIMENTO POTRA' CONCLUDERSI CON ACCORDI SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI, CON I SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, AL FINE DI DETERMINARE CONSENSUALMENTE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

03. GLI ACCORDI DOVRANNO ESSERE REDATTI IN FORMA SCRITTA, NEL RISPETTO DELLE NORME DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E DI CONTRATTI.

04. MODI E FORME DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 48

ASSOCIAZIONI E COMITATI

01. IL COMUNE FAVORISCE L'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI, DEI COMITATI E DEGLI ENTI ESPONENZIALI DI INTERESSI DEI CITTADINI, OPERANTI NEL SUO TERRITORIO, A TUTELA DEI VALORI CULTURALI, ECONOMICI E SOCIALI E CONSENTE LA LORO PARTECIPAZIONE ALLA VITA AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO LA CONSULTAZIONE E L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI.

02. IL COMUNE PUO' CONCEDERE L'USO DI STRUTTURE COMUNALI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI AGLI ORGANISMI SOPRA INDICATI PER LA LORO ATTIVITA' ISTITUZIONALE O PER PARTICOLARI INIZIATIVE.

03. ASSOCIAZIONI E COMITATI ED ENTI PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL COMUNE DEVONO PRESENTARE RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'APPOSITO REGISTRO COMUNALE.

04. CON REGOLAMENTO SARANNO DISCIPLINATI MODI E FORME DI PARTECIPAZIONE L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO ED I CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI, DEI SUSSIDI FINANZIARI. COMITATI DI FRAZIONE

01. CON RIFERIMENTO ALLE FRAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 01 COMMA SECONDO DEL PRESENTE STATUTO, E' PREVISTA LA ISTITUZIONE DI COMITATI DI FRAZIONE QUALI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, DI CONSULTAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI DI BASE.

02. CON REGOLAMENTO SARANNO DISCIPLINATI MODI E FORME DI ELEZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI SUDDETTI ORGANISMI.

ART. 49

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

01. CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE, PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI, PUO' ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.

02. IL COMUNE GARANTISCE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO ED ADOTTA LE MISURE NECESSARIE PER ASSICURARNE L'EFFETTIVA FRUIZIONE A TUTTI I CITTADINI.

03. CON REGOLAMENTO SARANNO DISCIPLINATI I MODI E LE FORME PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO E SARANNO INDIVIDUATI I DOCUMENTI E LE CATEGORIE DEGLI ATTI SOTTRATTI ALLA PUBBLICA CONSULTAZIONE, IN CONFORMITA' DELLA LEGGE CHE REGOLA LA MATERIA.

ART. 50

INFORMAZIONE

01. IL COMUNE ASSICURA CON MEZZI ADEGUATI L'INFORMAZIONE SULLE SUE ATTIVITA'.

02. GLI ATTI UFFICIALI DEVONO ESSERE ESPOSTI NELL'ALBO PRETORIO CHE DEVE ESSERE POSTO ALL'ESTERNO DELLA SEDE DEL COMUNE O IN LOCALI ACCESSIBILI ANCHE NEI GIORNI FESTIVI.

03. PER GARANTIRE LA CONOSCENZA DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE SARA' COLLOCATO L'ALBO PRETORIO ANCHE NELLA DELEGAZIONE DA ISTITUIRE

EVENTUALMENTE NELLE FRAZIONI PIU' DECENTRATE.

ART. 51

CONSULTAZIONE POPOLARE - REFERENDUM CONSULTIVO

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONSULTARE IN MATERIA INFORMALE LA POPOLAZIONE SU QUESTIONI PARTICOLARI ATTINENTI A MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE, MEDIANTE ASSEMBLEE POPOLARI O MEDIANTE QUESTIONARI.

02. LE INDICAZIONI, I SUGGERIMENTI E LE PROPOSTE EMERSI DALLA CONSULTAZIONE DOVRANNO ESSERE TENUTI IN CONSIDERAZIONE DAGLI ORGANI COMPETENTI IN SEDE DI ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI.

03. E' PREVISTO IL REFERENDUM CONSULTIVO O PROPOSITIVO, AL FINE DI CONSENTIRE ALLA CITTADINANZA DI ESPRIMERE DIRETTAMENTE LA PROPRIA OPINIONE OVVERO DI PROMUOVERE L'ATTUAZIONE DI UN PROPRIO INDIRIZZO SU ARGOMENTI DI INTERESSE LOCALE. (IL RISULTATO DEL REFERENDUM NON E' VINCOLANTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE).

04. NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO MATERIE RELATIVE AI TRIBUTI LOCALI, AL BILANCIO, A NORME STATALI O REGIONALI CONTENENTI DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER IL COMUNE E, PER 05 ANNI, LE MATERIE GIA' OGGETTO DI REFERENDUM. L'INIZIATIVA PER IL REFERENDUM PUO' ESSERE PRESA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI O DA UN NUMERO DI ELETTORI PARI A 1/5 DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, CON FIRME AUTENTICATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, DA UN NOTAIO O DA UN CANCELLIERE.

05. UNA SPECIALE COMMISSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM, IN RELAZIONE ALLE NORME CONTENUTE NEI COMMI PRECEDENTI E NE ACCERTA L'AMMISSIBILITA', ANCHE DAL PUNTO DI VISTA DELLA COMPRESIBILITA' DEL QUESITO PROPOSTO.

06. ULTIMATA LA VERIFICA, ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM, LA COMMISSIONE INOLTRE GLI ATTI, ACCOMPAGNATI DA UNA RELAZIONE, AL CONSIGLIO COMUNALE.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE, SE DICHIARA AMMISSIBILE LA RICHIESTA O NE DISPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO, APPROVA IL DISCIPLINARE DELLA VOTAZIONE ED INDICE IL REFERENDUM, RIMETTENDO GLI ATTI ALLA GIUNTA PER LA FISSAZIONE DELLA DATA DELLA CONSULTAZIONE.

08. LA DELIBERAZIONE DI RIGETTO O DI PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA PER MOTIVI DI LEGGITTIMITA' VIENE ADOTTATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

09. IL REFERENDUM NON SARA' VALIDO SE ALLA CONSULTAZIONE NON AVRA' PARTECIPATO ALMENO IL CINQUANTA PER CENTO DEGLI ELETTORI.

10. IL REFERENDUM PUO' ESSERE REVOCATO O SOSPESO, PREVIO PARERE DELLA APPOSITA COMMISSIONE E CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, QUANDO L'OGGETTO DEL QUESITO REFERENDARIO NON ABBAIA PIU' RAGIONE D'ESSERE O QUANTO SIANO INTERVENUTI GRAVI IMPEDIMENTI.

04. IL REFERENDUM NON PUO' AVERE LUOGO IN COINCIDENZA DI ALTRE FORME DI VOTAZIONE.

ART. 52

AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE PUO' FAR VALERE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.
02. IN CASO DI SOCCOMBENZA LE SPESE SONO A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

TITOLO 07

FINANZA E CONTABILITA' GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ART. 53

FINANZA COMUNALE

01. NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, IL COMUNE DISPONE DI AUTONOMIA FINANZIARIA ED IMPOSITIVA.
02. LE FINANZE DEL COMUNE SONO COSTITUITE DA:
 - A) IMPOSTE PROPRIE;
 - B) ADDIZIONALI E COMPARTECIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;
 - C) TASSE E DIRITTI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI;
 - D) CONTRIBUTI DELLO STATO;
 - E) TRASFERIMENTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE;
 - F) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
 - G) RISORSE PER INVESTIMENTI.
03. LA SPESA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI E' FINANZIATA DA CONTRIBUTI ERARIALI ED E', EVENTUALMENTE, INTEGRATA DALLE ENTRATE FISCALI.
04. LA SPESA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO ED IL BENESSERE DELLA COMUNITA' AMMINISTRATIVA E' FINANZIATA, OVE NON VI SIANO ALTRE FONTI DI ENTRATA, DA ENTRATE FISCALI.
05. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE ED I CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.
06. IL COMUNE DETERMINA LE TARIFFE O I CORRISPETTIVI A CARICO DEGLI UTENTI PER I SERVIZI, ANCHE IN MODO NON GENERALIZZATO.
07. SE LO STATO O LA REGIONE PREVEDONO PER LEGGE CASI DI GRATUITITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE O STABILISCONO PREZZI E TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLA PRESTAZIONE, DEVONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

ART. 54

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' REGOLATO DALLE NORME VIGENTI.
02. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO SUCCESSIVO DEVE ESSERE DELIBERATO ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO.
03. IL BILANCIO E' CORREDATO DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DA UN BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI A QUELLA PREVISTA PER IL BILANCIO DELLA REGIONE.
04. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO TALE DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

05. LE PREVISIONI RELATIVE A CONTRIBUTI O A TRASFERIMENTI REGIONALI DEVONO ESSERE RACCORDATI A QUELLI CORRISPONDENTI DEL BILANCIO REGIONALE.

ART. 55

CONTO CONSUNTIVO

01. IL CONTO CONSUNTIVO CONSTA DEL RENDICONTO FINANZIARIO E DEL RENDICONTO PATRIMONIALE.

02. IL CONTO E' CORREDATO DALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA, CON LA QUALE SI DA' RAGIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE, CON RIFERIMENTO AI PROGRAMMI ATTUATI ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. I RISULTATI DI GESTIONE RELATIVI A CIASCUN SERVIZIO, PROGRAMMA O INTERVENTO SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA.

04. IL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE DELIBERATO ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO ALL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO.

ART. 56

IL REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE UN REVISORE DEI CONTI, SCELTO FRA ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI DEI CONTI O NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O RAGIONIERI DELLA PROVINCIA, CON VOTAZIONE SEGRETA E A MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI.

02. IL REVISORE DEI CONTI DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO ACCERTATA INADEMPIENZA ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

03. PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITA' E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA, SI APPLICANO LE NORME DI CUI AGLI ARTT. 2382 E SEGG. DEL CODICE CIVILE, IN QUANTO APPLICABILI.

ART. 57

IL REVISORE DEI CONTI FUNZIONI E RESPONSABILITA'

01. IL REVISORE DEI CONTI COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO ED ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE.

02. REDIGE LA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO, FORMULANDO OSSERVAZIONI, RILIEVI E PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE GESTIONALI.

03. IL REVISORE DEI CONTI HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI DEL COMUNE E SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE, DEL RAGIONIERE E DEGLI UFFICI COMUNALI.

06. IL REVISORE DEI CONTI ADEMPIE AI PROPRI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO E RISPONDE DELLA VERIDICITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI.

07. OVE RISCOVRA GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

08. IL REVISORE DEI CONTI PUO' PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SIA CONVOCATO, O SE LO RITIENE OPPORTUNO, PER RIFERIRE SU PARTICOLARI QUESTIONI.

07. I RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INDIRIZZO E DI GOVERNO, CON GLI ORGANI DI GESTIONE E CON LA STRUTTURA BUROCRATICA SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO GENERALE DI CONTABILITA'.

08. AL REVISORE DEI CONTI SPETTA UN COMPENSO COME I BENI

ART. 58

BENI COMUNALI

01. I BENI COMUNALI SONO:

A) BENI DEMANIALI

B) BENI PATRIMONIALI

02. I BENI GRAVATI DA USI CIVICI E TUTTORA UTILIZZATI DALLA COLLETTIVITA' SONO AMMINISTRATI NEL RISPETTO DELLA SPECIALE DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE.

ART. 59

BENI DEMANIALI

01. SONO DEMANIALI I BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE RIENTRANTI NELLE CATEGORIE INDICATE NEGLI ARTT. 822 , 823 E 824 DEL CODICE CIVILE.

02. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE SULLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' COSTITUITE A FAVORE DEGLI STESSI BENI.

03. LA CLASSIFICAZIONE DEI BENI DEMANIALI E' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 60

BENI PATRIMONIALI

01. I BENI DEL COMUNE, NON CLASSIFICATI DEMANIALI IN QUANTO NON DESTINATI DIRETTAMENTE ED IMMEDIATAMENTE ALLA PUBBLICA FRUIZIONE, COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE.

02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE I BENI COMUNALI DESTINATI AD UNA UTILITA' PUBBLICA O AD UN PUBBLICO SERVIZIO. TALI BENI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONE SE NON NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE TUTTI BENI DI CARATTERE STRUMENTALE FINALIZZATI AL PERSEGUIMENTO DI PUBBLICI BISOGNI. I CONTRATTI

ART. 61

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

05. LA STIPULA DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DALLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE NELLA QUALE SARA' INDICATO:

- IL FINE CHE INTENDE PERSEGUIRE;

- L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE ESSENZIALI;

- LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE.

ART. 62

SCELTA DEL CONTRAENTE

01. I CONTRATTI DEL COMUNE RIGUARDANO ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI ED APPALTI DEVONO ESSERE PRECEDUTI DA PUBBLICI INCANTI O DA LICITAZIONE PRIVATA, CON IL RISPETTO DELLE NORME STATALI, REGIONALI E DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.

02. E' AMMESSO IL RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA NEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE.

03. PER LAVORI E FORNITURE CHE IMPLICANO PARTICOLARE COMPETENZA E SPECIALIZZAZIONE O L'USO DI SPECIALI MEZZI E MODALITA' DI ESECUZIONE, POTRA' ESSERE UTILIZZATO L'APPALTO-CONCORSO.

TITOLO 08

ATTIVITA' NORMATIVA

CAPO 01

ORDINANZE

ART. 63

ORDINANZE STRAORDINARIE

01. IL SINDACO HA IL POTERE DI EMETTERE ORDINANZE PER DARE ATTUAZIONE E PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGI, DI REGOLAMENTI GENERALI E DI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 64

ORDINANZE STRAORDINARIE

01. IN MATERIA DI EDILIZIA, POLIZIA LOCALE, IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IL SINDACO PUO' EMETTERE ORDINANZE STRAORDINARIE OVE RICORRONO GLI ESTREMI DELLA CONTINGIBILITA', DELL'URGENZA E DELL'INTERESSE PUBBLICO.

02. SE GLI OBBLIGATI NON ADEMPIONO AGLI ORDINI IMPARTITI E NE SUSSISTA L'INDEROGABILE NECESSITA', IL SINDACO PROVVEDE A FAR ESEGUIRE D'UFFICIO I LAVORI E GLI INTERVENTI.

03. DELLE SPESE SOSTENUTE SARA' REDATTA APPOSITA NOTA CHE, RESA ESECUTIVA DALL'INTENDENZA DI FINANZA, SARA' AFFIDATA ALL'ESATTORE PER LA RISCOSSIONE CON I PRIVILEGI E NELLE FORME PREVISTE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE. ATTIVITA' REGOLAMENTARE

ART. 65

REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA I REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

02. LA STESURA DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO E' AFFIDATA A COMMISSIONI NOMINATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, GARANTENDO LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA.

03. CIASCUNA COMMISSIONE E' COSTITUITA DA CINQUE COMPONENTI, DEI QUALI DUE POSSONO ESSERE ESTERNI AL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA IN CUI CONFERISCE LE NOMINE AI COMPONENTI LE COMMISSIONI, FISSA IL TERMINE PER LA REDAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO.

05. IL REGOLAMENTO VIENE PUBBLICATO PER GIORNI 15 ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE, IN UNO CON LA DELIBERAZIONE CHE LO APPROVA E, SUCCESSIVAMENTE AL CONSEGUIMENTO DEL VISTO DI LEGITTIMITA', PER ULTERIORI GIORNI 15.

ART. 66

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO DELLA REGIONE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE LE MODALITA' PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI.